



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

**Seminario formativo su:**

**“L'UNIVERSITÀ E I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI”.**

**PRASSI DI ATENEIO:  
LE CONVENZIONI**

**➡ 6 DICEMBRE 2021**

**Responsabile U.O. Enti partecipati e convenzioni di ricerca  
Loredana Sabatiello**

# Definizione 1/2

Prioritario per l'inquadramento giuridico della "Convenzione" è il riferimento al contratto, secondo la definizione riportata all'art. 1321 del c.c., ossia *l'accordo scritto tra due o più soggetti, tra i quali vi è un rapporto giuridico essenzialmente di carattere patrimoniale.*

*Il contratto ha vera e propria "forza di legge", in quanto vincola i soggetti che lo stipulano all'esecuzione ognuno della propria prestazione.*

## Definizione 2/2

**La convenzione, per la quale, in ambito internazionale, si usa l'espressione Memorandum of Understanding – MoU ,non avendo necessariamente contenuta patrimoniale, rientra nella contrattualistica atipica. Essa deriva dal latino conventio-onis “incontro, riunione, accordo, contratto” e si configura come accordo tra le parti attraverso un elenco di regole finalizzate a disciplinare *aspetti di comune interesse (patrimoniali e non) che impegnano i firmatari a rispettarle ed a farle rispettare.***

## **L. 241/90 all'art. 15**

**“Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.” (laddove cioè si ravvisi un interesse pubblico).**

**L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.**



## **Statuto - TITOLO V - RAPPORTI CON L'ESTERNO**

### **Art. 39 - Contratti e convenzioni**

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



## **Convenzioni quadro o accordi quadro/ accordi di collaborazione**

- ▶ Le convenzioni quadro o accordi quadro/accordi di collaborazione configurano una tipologia di convenzione da stipularsi tra Enti pubblici e privati per attuare una stabile forma di collaborazione per lo svolgimento di programmi di comune interesse nel campo della ricerca e della didattica.
- ▶ La caratteristica di tale tipologia di atti è quella di rinviare la operatività costituente l'oggetto degli stessi ad accordi specifici denominati convenzioni attuative che comunque dovranno attenersi a quanto riportato nella convenzione quadro.

# Gli elementi giuridici della convenzione

- 1. l'incontro della proposta e accettazione
- 2. la volontà delle parti di creare fra le stesse un vincolo giuridico
- 3. lo scambio delle prestazioni
- 4. l'oggetto del contratto

# Protocolli di intesa

Il Protocollo di intesa ha natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo e consiste in un atto di governance stipulato tra soggetti pubblici e privati in accordo tra loro per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità. Trattasi di un accordo di carattere generale di programmi di attività, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla stipula di apposite convenzioni.

Qualora tuttavia questo accordo contenga gli elementi giuridici della convenzione esso al di là del nomen iuris va considerato alla stregua di una convenzione.

# Procedura di stipula

La stipula di convenzioni/accordi quadro, protocolli d'intesa deve conformarsi ai principi dettati dal citato art. 39 dello Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità emanato con D.R. 3477 del 21.10.2021 richiama gli organi di governo di Uniba competenti a deliberare in ordine alle tipologie sopraelencate

## **Art. 60 – Competenze del Senato Accademico**

Il Senato Accademico delibera gli accordi di collaborazione di ricerca e didattica e le convenzioni di cooperazione internazionale senza oneri di spesa.



## **Art. 60 – Competenze del Senato Accademico**

Il Senato Accademico delibera gli accordi di collaborazione di ricerca e didattica e le convenzioni di cooperazione internazionale senza oneri di spesa.

# Art. 61 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- a) atti di programmazione relativi a realizzazione di nuove opere, come definiti nel piano triennale delle opere pubbliche;
- b) programmazione biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture ai sensi della legislazione in materia di appalti

.....

**p) tutti gli atti negoziali che non rientrano nell'autonomia decisionale del Senato Accademico, delle Strutture autonome di gestione, del Direttore Generale e dei Dirigenti.**

**2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, definisce gli schemi tipo dei contratti e delle convenzioni.**

3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, esprime parere preventivo in merito ai contratti e convenzioni stipulati dalle Strutture autonome di gestione con enti pubblici e privati, nel caso sia proposto un contratto difforme dagli schemi tipo già adottati.

## Art. 64 - Competenze delle Strutture autonome di gestione

1. Le Strutture autonome di gestione esercitano le competenze disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. Sono, in particolare, di competenza dei Dipartimenti la determinazione a contrarre, l'approvazione della proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti relativi a:
  - a) fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le loro specifiche esigenze;
  - b) manutenzione ordinaria di beni immobili sino a euro 5.000,00;
  - c) cessione di beni mobili di cui sono titolari;
  - d) accettazione di donazioni, eredità e lasciti, conseguimento di legati, di beni mobili di importo sino a euro 50.000,00 (euro cinquantamila);
  - e) **contributi e convenzioni di ricerca conformi agli schemi-tipo approvati dal Consiglio di amministrazione;**

## **Art. 75 - Contratti di ricerca, consulenza e servizi conto terzi**

1. L'Università, compatibilmente con la sua funzione scientifica e didattica, può stipulare con enti pubblici e privati contratti a titolo oneroso per l'assunzione di incarichi di ricerca pura ed applicata o di consulenza in merito a problemi tecnici e scientifici, ovvero, nel rispetto della normativa di riferimento, di organizzazione ed espletamento di corsi e seminari, cicli di conferenze e, comunque, di ogni attività che abbia per oggetto la didattica.

**2. Il Consiglio di Amministrazione approva, previa delibera del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, gli schemi tipo di contratto che, tenendo conto delle diverse tipologie e settori nei quali si esplicano le attività conto terzi, ne indicano gli elementi essenziali ed i correlati schemi di prospetti finanziari.**

**3. Per le Strutture autonome di gestione di cui ai precedenti articoli, la stipula del contratto, predisposto in conformità allo schema tipo, viene deliberata dal competente Organo decisionale. Il contratto viene firmato dal Responsabile di Struttura, previa istruttoria del funzionario responsabile del procedimento.**

**4. Nel caso sia proposto un contratto e/o un piano finanziario difforme dagli schemi approvati, è necessaria**

**l'approvazione degli Organi centrali di governo secondo le procedure disciplinate nei commi precedenti. Va in ogni caso approvato il contratto che prevede di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a 10 anni.**



# Competenze del Rettore

Inoltre Lo statuto, **all'art. 8 D) Rettore** , evidenzia che al Rettore spetta, tra l'altro, *“sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza”*



# Schemi tipo

<http://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/drtmi/sezione-ricerca-e-terza-missione/uo-enti-partecipati-e-convenzioni-per-la-ricerca;>

## Step procedurali

La competente U.O. dell'Amministrazione centrale riceve dalle strutture decentrate interessate la bozza di Atto approvato dal Consiglio del Dipartimento, non rientrante nello schema tipo di cui sopra per la relativa istruttoria per gli organi di Governo e conseguente firma del Rettore e della controparte.

Tutti gli atti invece che rientrano negli schemi tipo adottati da questa Università devono invece essere sottoscritti dal Direttore del Centro di Spesa .

Nella ipotesi di difformità dalla schema tipo, l'Atto deve essere approvato dagli Organi e firmato dal Rettore.

La difformità si ravvede se il contratto contiene clausole che, rispetto allo schema tipo, presentano un aggravio di responsabilità per l'Università, tali da renderlo "difforme.

# Contenuti di una convenzione/ accordo

Gli elementi essenziali costituenti gli Atti in questione sono:

- la denominazione dei contraenti in quanto legali rappresentanti degli Enti con l'indicazione del domicilio per la carica ed i dati anagrafici;
- le premesse in cui si evidenziano le finalità istituzionali di ciascun Ente rapportate alle finalità dell'Accordo de quo e gli ambiti di interesse comune;
- l'oggetto dell'accordo;
- impegni di ciascuna parte nell'ambito dell'attività oggetto dell'Accordo;
- clausola di richiamo per reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascuna parte in attuazione delle stesse;
- richiamo alla clausola sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- richiamo alla clausola sulla tutela dei dati personali;
- richiamo alla clausola dei diritti di proprietà intellettuale (se pertinenti)
- clausola riportante la costituzione di un Comitato tecnico scientifico paritetico, ovvero di un responsabile scientifico per entrambe le parti;
- clausola di richiamo ad accordi attuativi;
- clausola relativa alla durata dell'accordo (sono vietati i rinnovi taciti);
- clausola riportante il richiamo, nella ipotesi in cui l'altro contraente è una pubblica amministrazione, alla firma digitale sull'atto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge n. 241/1990 s.m.i;
- clausola sul bollo e registrazione in caso d'uso.



GRAZIE